

## Uva, carabinieri assolti perché "non vi furono percosse"

Data : 14 luglio 2016

**Insussistenza di atti diretti a percuotere e nessuna lesione a Giuseppe Uva.** Sulla base di delle 163 pagine di motivazione della sentenza che ha assolto 2 poliziotti e 6 carabinieri, **la corte d'assise di Varese** ha concluso che gli elementi probatori fossero deboli per una eventuale condanna.

*(nella foto, gli avvocati della difesa, da sinistra: Duilio Mancini, Luca Marsico)*

In particolare è stata evidenziata una "**insussistenza di atti diretti** a percuotere o a ledere, precisandosi che l'ammanettamento o la costrizione fisica attuati dagli imputati (nelle diverse fasi e sulla base delle condotte dei singoli) nella fase del trasferimento da piazza 26 maggio alla caserma dei carabinieri, **durante la permanenza in caserma** e nel corso del successivo trasferimento al pronto soccorso, non costituiscono atti diretti a percuotere".

Inoltre secondo i giudici "**la perizia medico legale** e l'audizione dei consulenti tecnici di ufficio e delle parti consentono di **escludere in maniera assoluta la sussistenza di qualsivoglia lesione** che abbia determinato o contribuito a determinare il decesso di Giuseppe Uva: **il fattore stressogeno**, da taluni dei consulenti ritenuto causale o concausale di uno stress psicofisico, non può esser attribuito alla condotta degli imputati".

E infine , secondo le motivazioni, "gli imputati **non avevano** la coscienza e la volontà di percuotere o di ledere Giuseppe Uva".